

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 96/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1134 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Fausto FERRARI, Daniele GROTTI, Raffaele IACCHERI e della società A.S.D. CALCIO POLINAGO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Fausto FERRARI, all'epoca dei fatti tesserato con la qualifica di Dirigente-Allenatore per la società A.S.D. Calcio Polinago, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 39, comma 1, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, in occasione della gara Solignano - Polinago del 15.2.2026, valevole per il Campionato di Prima Categoria girone D della Delegazione Provinciale di Modena, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Calcio Polinago, seppur sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. e della prescritta abilitazione;

Daniele GROTTI, allenatore Uefa B, all'epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. Calcio Polinago, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, commi 1 e 2, delle N.O.I.F., dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 39, comma 1, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, essendo squalificato fino al 20.2.2026 in virtù del provvedimento del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Emilia Romagna della L.N.D. pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 13.2.2026, consentito che il sig. Fausto Ferrari svolgesse, in sua vece, il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Calcio Polinago in occasione della gara Solignano - Polinago del 15.2.2026, valevole per il Campionato di Prima Categoria girone D della Delegazione Provinciale di Modena, seppur sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. e della prescritta abilitazione;

Raffaele IACCHERI, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Calcio Polinago, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 39, comma 1, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Calcio Polinago, consentito o comunque non impedito che il sig. Fausto Ferrari, in occasione della gara Solignano - Polinago del 15.2.2026, valevole per il Campionato di Prima Categoria Girone D della Delegazione Provinciale di Modena, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della predetta società A.S.D. Calcio Polinago, seppur sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. e della prescritta abilitazione;

A.S.D. CALCIO POLINAGO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale

all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Raffaele Iaccheri, Daniele Grotti e Fausto Ferrari;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Fausto FERRARI,
 - Sig. Daniele GROTTI,
 - Sig. Raffaele IACCHERI,
 - Società A.S.D. CALCIO POLINAGO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Raffaele IACCHERI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 15 (quindici) giorni di inibizione e squalifica per il Sig. Fausto FERRARI,
 - 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Daniele GROTTI,
 - 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Raffaele IACCHERI,
 - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. CALCIO POLINAGO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò